REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI BIELLA

COMÙN-A 'd CASTLÈT

COPIA

DELIBERAZIONE N. 11 DEL 08/06/2013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO : "" **DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" – ANNO 2013.""**

L'anno ***duemilatredici*** *addì* ***OTTO*** *mese* di **GIUGNO** alle ***ore 09,30*** in Castelletto Cervo nella Sede Comunale, regolarmente convocata si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

N.	COGNOME NOME	PRESENTI	ASSENTI
1	**Selva RENZO**	X	
2	**Giuseppe POMA**	X	
3	**Sergio BROGLIO**	X	
4	**Omar GILETTI**	X	
5	**Piercarlo FERRERO**	X	
6	**Daniele GIORDANI**	X	
7	**Luca GALLOTTO**	X	
8	**Giordano MONTINI**	X	
9	**Carlo Lorenzo VASSENA**	X	
10	**Sonia CARNIO in VIGNA**	X	
	TOTALE	10	

Assiste all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Sig.**CARUSO Dr. Nicola**, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Renzo SELVA**, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato al posto n. 07 dell'ordine del giorno.

Proposta di deliberazione n. 11 del 08 GIUGNO 2013 relativa a :

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" – ANNO 2013.

==========

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015 ;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce :
"E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento";

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

ATTESO che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione ;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale

propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:

1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO

aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.

2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.

3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO
riduzione fino allo 0,1 per cento.

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ;

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ;

TENUTO CONTO che i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

ATTESO che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504
"4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari."

TENUTO CONTO che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504
"3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale."

DATO ATTO che i comuni possono prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662
"56. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata"

EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato

VISTA la legge di stabilità 2013 :
"Art.1, comma 380 lettera f) LEGGE DI STABILITA 2013 - è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo13 del citato decreto legge n.201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 percento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;

Art.1, comma 380 lettera g) LEGGE DI STABILITA 2013 - i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 percento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 del decreto-legge n.201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D ;

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ;

PROPONE

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;
2) di confermare le vigenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2013 :

- ALIQUOTA DI BASE
  0,76 PER CENTO
- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE
  0,35PER CENTO
- ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE
  0,2 PER CENTO

3) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2013 ;
4) di dare atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n 10 del 08/06/2013;
5) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;
6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di cui sopra,
Acquisiti i parere favorevoli resi dai responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs.vo 2067/2000;
Con voti favorevoli n.7 astenuti n. 3 nelle persone dei Consiglieri sig. Carnio Sonia, Montini Giordano e Vassena Carlo Lorenzo

D E L I B E R A

Di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2013 :
• ALIQUOTA DI BASE
0,76 PER CENTO
• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE
0,35PER CENTO
• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE
0,2 PER CENTO
di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2013 ;

di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Successivamente
Con voti favorevoli n.7 astenuto n. 3 nelle persone dei consiglieri Sig.ri Carnio Sonia, Montini Giordano e Vassena Carlo Lorenzo il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

CONTROLLI TECNICO-CONTABILI

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio, ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267 in data 18.08.2000, esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del presente atto.

Castelletto Cervo, lì 08.06.2013

Timbro

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO CARUSO Dott. Nicola

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio, ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267 in data 18.08.2000, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile del presente atto.

Castelletto Cervo, lì 08.06.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO SANTAMARIA Dolores

Timbro

PARERE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto Segretario Comunale esprime sulla proposta di deliberazione il proprio parere favorevole sotto il profilo della conformità alle norme giuridiche vigenti.

Castelletto Cervo, li 08.06.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO CARUSO Dr. Nicola

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.TO Renzo SELVA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO CARUSO Dr. Nicola

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art.46,legge 8 giugno 1990,n.142)

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed è pervenuta esecutiva ai sensi del 3^ comma dell'art.134 del D. lgs. N.267 del 18.8.2000.
Castelletto Cervo, lì

Il Segretario Comunale
CARUSO Dr. Nicola

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)

N. 25 **reg. Pubbl.**

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del messo,che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno ...4.7.13..all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Castelletto Cervo, lì 4.7.13

Il Segretario Comunale
CARUSO Dr. Nicola

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Castelletto Cervo, lì 4.7.13

Il Segretario Comunale
CARUSO Dr. Nicola